

Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36

Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione).

(BURC n. 235 del 21 ottobre 2022)

Art. 1

(Inserimento articolo 5-bis nella [l.r. n. 30/2016](#))

1. Dopo l'articolo 5 della [legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

1. La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
2. Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
3. Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.
4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:
 - a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
 - b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 15 della [l.r. n. 30/2016](#))

1. L'articolo 15 della [l.r. n. 30/2016](#) è modificato come segue:
 - a) al comma 1, le parole da “sono” a “regionale” sono sostituite con le seguenti: “sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere

entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole”;

- b) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “originaria” sono aggiunte le seguenti: “che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali”;
- c) alla lettera b) del comma 2:
 - 1) dopo le parole “nuove operazioni” sono inserite le seguenti: “che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali”;
 - 2) le parole da “o” a “esistenti” sono soppresse;
- d) il comma 3 è abrogato.

Art. 3

(Norma finanziaria)

- 1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, per l'erogazione delle indennità ivi previste, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200.000,00 euro annui, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.
- 2. Le spese relative al comma 4 dell'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.